

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(deliberazione Consiglio Comunale n 2 del 30.01.2013)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Oggetto

- 1.** Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento nonché il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri Comunali delle loro attribuzioni, ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dello statuto comunale, in seguito denominato "statuto", approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 24/03/2011 , le cui disposizioni prevalgono, in ogni caso, sul presente regolamento.
2. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco (di seguito anche denominato "presidente") come previsto dal comma 2 art. 8 dello Statuto.
In sua assenza il presente regolamento e lo statuto ne definiscono le modalità di sostituzione.
3. Quando, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta o verbale al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate e, se la soluzione non risulti immediatamente possibile, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva adunanza, nella quale dovrà essere comunicata la risoluzione in merito alle eccezioni stesse.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.
6. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, i quali devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 38, quinto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

ART. 2 Diffusione

1. Una copia del presente regolamento deve essere messa a disposizione dei Consiglieri durante le sedute del Consiglio. Copia dello stesso viene consegnata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti nonché a quelli che vengono a far parte del Consiglio Comunale per surrogazione di Consiglieri dimissionari, deceduti o dichiarati decaduti o sospesi.

CAPO I RIUNIONI

ART. 3 Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del palazzo comunale. Qualora particolari circostanze o giustificati motivi di ordine pubblico lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione. In ogni caso, il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
2. In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e per l'intera giornata viene esposta all'esterno del palazzo comunale, o della sede della riunione, se diversa, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, che possono essere affiancate dalla bandiera della Regione.

ART. 4 Sessioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute convocate per la presentazione delle linee programmatiche del mandato e per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto del bilancio; sono straordinarie tutte le altre.

ART. 5 Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti .
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, che deve essere immediatamente registrata nel protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta deve contenere la precisa indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo e delle modalità ivi previste, provvede, previa diffida, il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

ART. 6 Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando, per determinate e improrogabili esigenze, non sia possibile il rispetto dei normali tempi di convocazione.

2. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, e, contemporaneamente, devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria i documenti relativi agli affari da trattare.
3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni deliberazione sia differita al giorno seguente.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 7 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. Gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
2. Spetta al Sindaco il potere di compilare l'ordine del giorno, integrarlo e rettificarlo. Le integrazioni possono essere effettuate fino a 24 ore prima del giorno in cui è convocata la seduta.
3. Devono essere iscritti nell'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri deve essere comunicata per iscritto, con le opportune motivazioni, al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio.
5. Il Sindaco non è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati qualora gli argomenti stessi non rientrino fra le competenze del Consiglio come previste dal secondo comma dell'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dandone, comunque, comunicazione agli interessati così come disposto dal comma precedente del presente articolo. Le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze non rientrano tra le trattazioni disciplinate al presente comma.

ART. 8 Avviso di convocazione

1. Di norma, salvo diversa espressa richiesta del singolo Consigliere, gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente al mandato sono trasmessi a mezzo fax o posta elettronica; in tal caso, la ricevuta di trasmissione costituisce elemento probatorio dell'avvenuta notificazione.

Nei casi diversi da quelli del punto precedente, l'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale a cui siano state conferite le funzioni di messo, oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In caso di consegna da parte del messo, questi rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla

carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non sia stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altri particolari formalità, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso stesso al domicilio.

2. Il mancato recapito della raccomandata postale per disguidi non imputabili al Comune non può essere considerato, comunque, quale omissione della consegna dell'avviso di convocazione.
3. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione, precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.
4. L'avviso deve essere inviato o consegnato:
 - per le sessioni ordinarie, cinque giorni prima della riunione;
 - per le sessioni straordinarie, tre giorni prima della riunione;
 - per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso ma si conta il giorno della seduta.
6. I Consiglieri Comunali ai quali non sia stato notificato l'avviso di convocazione con le modalità di cui al presente articolo, sanano, comunque, con la loro presenza alla seduta consiliare, ogni difetto di convocazione.

ART. 9 Pubblicità

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del Segretario Comunale.
2. Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'affissione di appositi manifesti, nei quali sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

ART. 10 Deposito e consultazione degli atti

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nei casi di eccezionale urgenza. Nel calcolo dei giorni si conteggia anche quello della seduta.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei suddetti atti durante l'ordinario orario di funzionamento degli uffici

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 11 Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune escluso il sindaco; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente escluso il sindaco.
2. Possono essere introdotte all'ordine del giorno nuove proposte non comprese nell'elenco notificato ai Consiglieri qualora sia presente il "plenum" del Consiglio e l'introduzione delle proposte stesse avvenga all'unanimità.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti al quarto grado ed affini fino al secondo grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge o di parenti od affini fino ai gradi prima indicati. I Consiglieri Comunali tenuti ad astenersi od assentarsi informano il Segretario Comunale, che prende atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. I Consiglieri che escono dalla sala consiliare prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Sono fatti salvi i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

ART. 12 Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

1. La seduta viene dichiarata aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri, accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.
2. Trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta la seduta, rinviando la discussione degli argomenti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione se prevista nell'avviso di convocazione notificato.
3. Della seduta dichiarata deserta deve essere steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, segnalando le assenze previamente giustificate.
4. I Consiglieri che accedano alla seduta dopo l'appello o che si allontanino definitivamente prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, affinché venga annotata la presenza o l'assenza.
5. Nel corso del dibattimento, il Presidente non è tenuto a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò non venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario Comunale.

6. Qualora, da verifica effettuata, risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per un tempo massimo di quindici minuti, dopo il quale disporrà un nuovo appello nominale dei presenti.
7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa deve essere dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e viene, quindi, legalmente sciolta.
8. Di quanto sopra viene dato atto nel verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

ART. 13

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, nel caso si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

ART. 14

Sedute pubbliche - Sedute segrete - Adunanze aperte

1. Le sedute del Consiglio sono, di norma, pubbliche. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti delle capacità morali, correttezza e comportamento di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, o del Presidente, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente dispone, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario Comunale e il Revisore del conto, gli Assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione. Tutti, comunque, sono vincolati al segreto d'ufficio.
4. Quando si verifichino le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può convocare in adunanza "aperta" il Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
5. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati, oltre ai cittadini, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, o portatrici di interessi diffusi, interessate ai temi da discutere.
6. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche agli intervenuti come sopra indicati di portare il loro

contributo di opinioni, conoscenze e sostegno, illustrando al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Analoga possibilità di intervenire viene concessa ai cittadini presenti .

7. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non vengono adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune, ma possono essere approvati "ordini del giorno".

ART. 15 Disciplina delle riunioni

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente durante il Consiglio può fare eventuali comunicazioni su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio stesso;
2. E' facoltà del Presidente o di almeno un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio Comunale delibera a maggioranza, senza discussione.
3. Durante la seduta del Consiglio Comunale sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 16 Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio; fa eccezione il caso in cui un Consigliere, per illustrare un progetto od una proposta, scelga di utilizzare supporti audiovisivi per l'uso dei quali debba necessariamente allontanarsi dal proprio seggio.
2. Chi intende intervenire al dibattito, ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. Ogni intervento non può avere una durata superiore ai dieci minuti.
3. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia, si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
4. Non sono ammessi interventi né in forma di dialogo né in forma di risposta diretta.
5. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti o tiene comunque un comportamento irrispettoso nei confronti di un membro del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o di qualsiasi altro cittadino, il Presidente lo richiama. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola e, nel caso di ulteriore persistenza, può allontanarlo o sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.
6. Il Segretario Comunale non è tenuto a verbalizzare frasi offensive od ingiuriose o contrarie alla morale ed all'ordine pubblico.
7. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinarie che straordinarie, senza giustificati motivi, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 12 comma 3 dello Statuto comunale.
8. La comunicazione dell'assenza e la relativa giustificazione dovranno essere rese per iscritto o anche verbalmente al Sindaco prima della seduta del Consiglio Comunale, che ne curerà la comunicazione al Consiglio stesso.

ART. 17
Comportamento degli Assessori non consiglieri

1. Gli Assessori non consiglieri, eventualmente nominati dal sindaco ai sensi del comma 2 art. 23 dello Statuto, partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
2. Terminata l'illustrazione, possono partecipare alla discussione per rispondere a quesiti o per chiarire le proprie scelte amministrative.

ART. 18
Partecipazione del Revisore

1. Al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può, altresì, partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare.
2. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, al Revisore devono essere comunicati i relativi ordini del giorno.

ART. 19
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute, occupando la parte della sala consiliare ad esso riservata. I rappresentanti della stampa hanno diritto ad un apposito spazio.
2. Ogni mezzo disponibile deve essere utilizzato per facilitare la visione da parte del pubblico di tavole, progetti e planimetrie.
3. Le persone che assistono devono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio e astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri, se non espressamente invitata dal Presidente.
5. Durante le sedute pubbliche, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine; in casi di particolare gravità, può anche chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. E' fatto salvo quanto previsto alla lettera b) comma 1 art. 18 dello statuto.
6. Quando insorga un tumulto nella sala del Consiglio Comunale e i richiami risultino vani, il Presidente può abbandonare il seggio, sospendendo la seduta fino al suo rientro. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente ha la facoltà di sospenderla nuovamente ovvero di scioglierla. In questo caso, i Consiglieri dovranno essere riconvocati per una nuova seduta.
7. La registrazione e/o la videoregistrazione delle sedute, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 45 e in attesa dell'approvazione di apposito regolamento, da parte del pubblico o degli stessi Consiglieri è consentita solo con l'espresso consenso del Presidente.

ART. 20
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale, è presieduto dal Sindaco; in sua assenza od impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco, se anche Consigliere Comunale, e, in caso di assenza di questi oppure di Vicesindaco nominato tra gli Assessori esterni, spetta al Consigliere anziano, così come definito dall'art. 12 comma 2 dello Statuto.
2. Qualora nessun Assessore fosse anche consigliere comunale, la presidenza del Consiglio verrà assunta dal Consigliere anziano.

ART. 21
Scrutatori

1. Qualora dovessero essere assunte decisioni mediante votazioni segrete, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi esiti.

ART. 22
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del Presidente o di un Consigliere, quando la documentazione agli atti sia ritenuta insufficiente o quando, per acquisire ulteriori elementi di valutazione o per limiti di tempo, si ritenga opportuno proseguire la discussione e la relativa votazione in una seduta successiva. In caso di opposizione alla proposta, decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.
3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
4. Il Presidente può invitare nella sala del Consiglio Comunale i funzionari comunali, perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente, dai consiglieri o dagli assessori non consiglieri, le persone suddette vengono congedate e possono lasciare l'aula o accomodarsi fra il pubblico.
6. Su singoli punti che riguardano questioni di rilevante interesse, il Presidente ha facoltà di sospendere eccezionalmente e temporaneamente la seduta, dare la parola al pubblico presente per raccogliere eventuali contributi e successivamente riaprire la seduta

ART. 23
Ordine della seduta

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non è iscritta all'ordine del giorno, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 11.
2. Esaurita l'illustrazione della proposta, si apre la discussione. Se nessuno chiede la parola, si procede alla votazione.
3. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri e gli Assessori non consiglieri (questi ultimi nei limiti di cui all'articolo 17 del presente regolamento), ognuno dei quali deve ottenere la parola del Presidente.
4. L'ordine da seguire per il raggiungimento dell'espressione finale del voto deve essere in generale il seguente:
 - discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio;
 - votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.In caso di argomenti particolarmente complessi e/o articolati, dopo la discussione generale, si può procedere, su proposta del Presidente o della metà dei Consiglieri presenti, alla discussione particolareggiata dell'argomento in tutte le sue parti o articoli, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni.

ART. 24
Norme per la discussione

1. La parola è concessa ai Consiglieri e agli Assessori non consiglieri seguendo l'ordine di prenotazione. Per nessun motivo si può intervenire senza che sia giunto il turno di intervento; in caso contrario, il Presidente può richiamare all'ordine il Consigliere o l'Assessore non consigliere e interdirne l'intervento non autorizzato.
2. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ogni Consigliere può intervenire una sola volta dopo l'esposizione del relatore. Successivamente, il relatore può replicare agli intervenuti. A loro volta i capigruppo ed il Sindaco (se persona diversa dal relatore) possono ulteriormente intervenire per un tempo massimo di dieci minuti ciascuno. Il relatore (o, in sua vece, il Sindaco se persona diversa dal relatore) ha ulteriori cinque minuti per la chiusura della discussione sul punto.
3. Ogni intervento deve essere contenuto nei limiti di tempo indicati nel comma precedente e all'art. 16. La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare un limite di tempo più ampio di quello indicato sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio Comunale all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento. E' fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di concedere a discrezione, a chi ne faccia motivata richiesta, un più ampio termine.
4. Ciascun Consigliere ha, comunque, sempre diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori.
5. Trascorsi i limiti di tempo dell'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore, ha la facoltà di interromperne l'intervento, senza facoltà di appello.

ART. 25
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non sia discusso o ne sia troncata la discussione, se già iniziata; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.
2. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di essa; in questo caso, la richiesta deve essere avanzata da almeno tre Consiglieri.
3. Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART. 26
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore non consigliere che chiede la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi.
3. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno; se il Consigliere o l'Assessore non consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza, con votazione palese.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

ART. 27
Emendamenti e revoche

1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati nel corso della seduta consiliare per iscritto al Presidente.
3. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non siano stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento. In tal caso, nel provvedimento del Consiglio deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive che comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi atti dovranno prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 28
Chiusura della discussione

1. Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, sentiti i Consiglieri che hanno chiesto di intervenire o di fare dichiarazioni di voto o di astensione dal voto, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio.

ART. 29
Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, ogni Consigliere ha diritto di chiedere la parola solo per la dichiarazione di voto.
2. Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può superare i due minuti.

ART. 30
Astensione dal voto

1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto, specificandone, volendone, i motivi e richiedendo specificamente che tali motivazioni siano inserite a verbale.
2. Il tempo concesso per la dichiarazione di astensione dal voto non può superare i due minuti.
3. Il Segretario Comunale annota nel verbale il nominativo dei Consiglieri che si sono astenuti dal voto, mentre non è tenuto ad annotare il nominativo dei Consiglieri che esprimono il loro voto contrario.

ART. 31
Obbligo di astensione

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala consiliare all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Comunale che lo fa constare nel verbale.

ART. 32
Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. Le deliberazioni che contrastino in tutto o in parte con prescrizioni relative a piani, programmi od altri atti di indirizzo generale, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART. 33

Rinvio della seduta ad altro giorno

1. Quando la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno supera l'ora una dopo la mezzanotte e ove nell'avviso di convocazione sia stata prevista la possibilità di prosecuzione della seduta in giorni successivi già stabiliti, il Presidente, sentito il Consiglio Comunale, può sospendere la seduta, avvertendo che la stessa proseguirà nel giorno stabilito e all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio Comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.
3. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART. 34

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO III

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 35

Norme comuni

1. Al fine di espletare il loro mandato, i Consiglieri Comunali, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

ART. 36

Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, o se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno a un determinato problema.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su questioni rilevanti o di interesse generale.
3. L'interrogazione e l'interpellanza devono essere sempre formulate in modo chiaro, conciso e in termini corretti; devono pervenire prima della convocazione della seduta del Consiglio Comunale.
4. L'interrogazione e l'interpellanza, in caso d'urgenza, possono essere effettuate anche durante la seduta consiliare, subito dopo la trattazione delle interrogazioni e/o delle interpellanze presentate entro il termine precedente; in questo caso, l'interrogante o l'interpellante rimette

copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

5. Il Presidente od un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione o all'interpellanza urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di rispondere nella successiva seduta consiliare ovvero di dare risposta scritta entro trenta giorni.

ART. 37

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene di norma nella parte conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare complessivamente di norma più di un'ora per ciascuna seduta.
3. Il testo delle interrogazioni e delle interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti e dall'interpellante o dal primo degli interpellanti.
4. Alla risposta del Presidente o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti e l'interpellante o il primo degli interpellanti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.
5. Qualora l'interrogante o l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
6. Quando l'interrogante o l'interpellante richieda espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro trenta giorni.
7. L'interrogazione e l'interpellanza, avendo carattere informativo, non danno luogo a discussione.

ART. 38

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta Comunale, oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione o deliberazione di determinati argomenti.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno il giorno precedente a quello della consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza dar luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
3. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
4. La trattazione delle mozioni avviene di norma nella parte conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione e si svolge con i criteri di cui al precedente art. 24. In questo caso per "relatore" si intende il presentatore della mozione.

5. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco è disciplinata dall'art. 20 dello Statuto.

CAPO IV VOTAZIONI

ART. 39 Forme di votazione

1. I Consiglieri, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, votano in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Vanno assunte a scrutinio segreto unicamente le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Non sono ammessi altri casi di votazione mediante scrutinio segreto oltre quelli indicati.
3. La convalida dei Consiglieri Comunali, le eventuali surrogazioni e l'approvazione delle linee programmatiche di governo sono deliberate con votazione palese.

ART. 40 Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo richiedano tre Consiglieri o lo prescriva apposita disposizione di legge o statutaria.
2. Per tale votazione, il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario Comunale esegue l'appello e annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere.

ART. 41 Controprova

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 42 Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto si esegue, di norma, con schede; lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 43 Esito della votazione a scrutinio segreto

1. Nessuna deliberazione si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, salvo maggioranze speciali o altri casi previsti espressamente dalle leggi e dallo statuto.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti; le schede bianche non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.
4. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.
5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in caso di scrutinio segreto, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari, delle schede bianche, delle schede nulle e degli astenuti.
6. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
7. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.
8. In caso di contestazione, il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.
9. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa, in caso di scrutinio segreto, debbono essere immediatamente distrutte.

CAPO V VERBALI

ART. 44 Redazione e contenuto

1. I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario Comunale.
2. Nei verbali devono essere indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e se trattasi di adunanza ordinaria o straordinaria;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i Consiglieri presenti e quelli assenti, specificando se giustificati o meno;
 - l'oggetto della proposta di deliberazione;
 - il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 - gli interventi dei singoli Consiglieri o degli Assessori non Consiglieri per i quali gli stessi abbiano fatto esplicita richiesta di trascrizione integrale, dettandone il contenuto o consegnandone il testo scritto al Segretario Comunale nel corso della seduta;
 - le dichiarazioni di voto dei singoli Consiglieri per le quali gli stessi abbiano fatto esplicita richiesta di trascrizione integrale, dettandone il contenuto o consegnandone il testo scritto al Segretario Comunale nel corso della seduta;
 - il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
3. Per la redazione dei verbali, il Segretario Comunale può essere coadiuvato anche dagli addetti all'ufficio di segreteria.

4. In caso di assenza od impedimento, il Segretario Comunale può essere sostituito dal Vicesegretario, qualora tale figura professionale sia prevista nell'organico dell'Ente, altrimenti dovrà essere richiesta al Ministero dell'Interno- Prefettura ex Agenzia Autonomia Regionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la nomina di un Segretario provvisorio.

ART. 45 Nastroteca

1. E' facoltà del Consiglio istituire presso l'archivio comunale apposita nastroteca delle registrazioni delle sedute consiliari, qualora il Comune fosse dotato dei mezzi tecnici per effettuarle.
2. Lo svolgimento delle sedute consiliari, in tal caso, verrà registrato su nastri magnetici, datati e numerati.

ART. 46 Verballi delle sedute segrete

1. La discussione relativa agli argomenti trattati in seduta segreta non viene registrata e i relativi interventi dei Consiglieri Comunali non sono riportati a verbale.

ART. 47 Firma, pubblicazione ed esecutività dei verbali

1. I verbali, denominati "deliberazioni", sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. Essi vengono pubblicati per 15 giorni nell'albo pretorio del Comune e diventano esecutivi nei termini e con le modalità previste dalla legge.
2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, con separata votazione espressa in forma palese subito dopo l'approvazione della deliberazione stessa, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 48 Esclusione del Segretario Comunale

1. Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Presidente nomina un Consigliere, di norma il più giovane d'età, a svolgere le funzioni di segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale; in tal caso, il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.
2. In ogni altro caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale, la seduta non può aver luogo se non con le condizioni di cui al quarto comma del precedente articolo 44.

ART. 49
Approvazione dei verbali

1. I verbali sono sottoposti, di norma, all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
2. I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche od integrazioni.

ART. 50
Rettifica o integrazione dei verbali

1. Il Consigliere che propone rettifiche od integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende sia cancellato, rettificato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte, non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'oggetto già deliberato.
2. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per dieci minuti, oltre al proponente, un Consigliere a favore ed uno contro. Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica o integrazione.
3. Le proposte di rettifica o di integrazione accolte ed approvate sono riportate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta a cui si riferisce.
4. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e devono riportare l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 51
Deposito dei verbali

1. Gli originali dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio, rilegati in volumi, a cura del Responsabile dell'ufficio segreteria.

CAPO VI
DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 52
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è effettuato dai Consiglieri, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale e/o al Responsabile di Servizio. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 53

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta Comunale nonché di altri atti e documenti amministrativi.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere al Segretario comunale tramite posta elettronica. La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e apporre la data e la firma. Il modulo deve contenere la seguente dichiarazione: "la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato".
3. Il rilascio delle copie avviene subito, se ciò è possibile, soprattutto se il loro contenuto è inerente argomenti relativi all'ordine del giorno del successivo Consiglio, o entro gli otto giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso verrà precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario Comunale qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato, entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della Tabella D allegata alla legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni.

ART. 54

Controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio di segreteria.

CAPO VII

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 55

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri, ad eccezione del caso in cui una lista abbia un solo Consigliere eletto e del gruppo misto. I Consiglieri che intendono appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui sono stati eletti, ovvero che, nel corso della tornata amministrativa escano da un gruppo consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare, se esso risulta composto da almeno due Consiglieri, oppure possono entrare a far parte di un altro gruppo consiliare già esistente;

3. In tutti i casi suddetti, i Consiglieri devono darne comunicazione scritta al Segretario Comunale e, nel caso di confluenza in un gruppo già costituito, devono altresì allegare la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
4. Nel caso in cui uno o più Consiglieri escano dal gruppo di appartenenza, il gruppo da essi lasciato rimane costituito a prescindere dal numero dei propri componenti.
5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del proprio capogruppo; in mancanza, si farà riferimento a quanto prescritto dall'art. 14 comma 1 dello Statuto.

ART. 56 Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita, quale organismo permanente, la Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza dei capigruppo rappresenta uno strumento di partecipazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, sia specificatamente ai lavori preparatori delle sedute del Consiglio Comunale stesso, sia genericamente alle attività dell'Amministrazione Comunale.
3. La Conferenza dei capigruppo dura in carica quanto il Consiglio Comunale di cui è espressione.
4. Alla Conferenza dei capigruppo partecipano tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, regolarmente costituiti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. La partecipazione è garantita tramite la persona del capogruppo.
6. In caso di impedimento a partecipare da parte del capogruppo, questi potrà essere sostituito da un Consigliere Comunale dello stesso gruppo.
7. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
8. E' compito della Conferenza dei capigruppo:
 - discutere tematiche inerenti al funzionamento del Consiglio Comunale;
 - analizzare problemi generali individuati dal Consiglio Comunale e da questi demandati a una analisi preventiva da parte della conferenza stessa.
9. La Conferenza dei capigruppo si riunisce secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa e, eventualmente, prima delle riunioni del Consiglio Comunale, per esaminare problemi relativi all'ordine del giorno.
10. La Conferenza dei capigruppo viene convocata dal Presidente anche mediante procedure informali.

ART. 57 Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, Commissioni permanenti, temporanee o speciali con le finalità ed i criteri di cui all'art. 11 dello Statuto

ART. 58
Composizione e funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Ciascuna Commissione Consiliare è costituita dal Sindaco o suo delegato, quale membro di diritto e presidente, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto per le commissioni di controllo e di garanzia, e da due membri effettivi e da uno supplente per la maggioranza consiliare e da un membro effettivo ed uno supplente per la minoranza consiliare. I membri supplenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni della commissione e, in caso di assenza del membro effettivo del rispettivo gruppo, ne assumono le prerogative.
2. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese su indicazione dei capigruppo consiliari.
3. Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni, anche con procedure informali, e di coordinare i lavori della Commissione.
4. In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, su indicazione del capogruppo interessato.
5. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte, di norma, da un membro della Commissione stessa, su designazione del Presidente.
6. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori delle Commissioni gli Assessori, il Segretario Comunale, i responsabili dei servizi comunali, di organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche. Ciascun membro può farsi assistere da tecnici o da esperti per l'esame di specifici argomenti.

ART. 59
Compiti e funzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - formulano i criteri di indirizzo ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione a loro sottoposte;
 - esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali;
 - possono richiedere al Sindaco (o, se previsto dallo statuto, al Presidente) l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
 - possono relazionare al Consiglio circa l'andamento dei lavori e sui problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato.

ART. 60
Riunioni delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono assunte all'unanimità oppure a maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.

ART. 61
Verball

1. Delle sedute delle Commissioni Consiliari sono redatti, a cura del segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione; copia degli stessi è trasmessa al Segretario Comunale ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

ART. 62
Autonomia funzionale del Consiglio e dei gruppi consiliari

1. Al fine dell'autonomia funzionale del Consiglio e dei gruppi consiliari può essere messo a disposizione un apposito locale e relative attrezzature per le riunioni delle Commissioni e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Consiglio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63
Entrata in vigore dei regolamenti comunali.

1. Salva diversa disposizione di legge, i regolamenti comunali, compreso il presente, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della seconda pubblicazione nell'albo dell'Ente.

SOMMARIO

Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Diffusione

Capo I - Riunioni

- Art. 3 - Luogo delle riunioni
- Art. 4 - Sessioni
- Art. 5 - Convocazione
- Art. 6 - Convocazione d'urgenza
- Art. 7 - Ordine del giorno
- Art. 8 - Avviso di convocazione
- Art. 9 - Pubblicità
- Art. 10 - Deposito e consultazione degli atti

Capo II - Svolgimento delle riunioni

- Art. 11 - Numero legale
- Art. 12 - Apertura di seduta - Mancanza del numero legale
- Art. 13 - Seduta di seconda convocazione
- Art. 14 - Sedute pubbliche - Sedute "segrete" - Sedute "aperte"
- Art. 15 - Disciplina delle riunioni
- Art. 16 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 17 - Comportamento degli Assessori non Consiglieri
- Art. 18 - Partecipazione del Revisore del Conto
- Art. 19 - Comportamento del pubblico
- Art. 20 - Presidenza
- Art. 21 - Scrutatori
- Art. 22 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 23 - Ordine della seduta
- Art. 24 - Norme per la discussione
- Art. 25 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 26 - Fatto personale
- Art. 27 - Emendamenti e revoche
- Art. 28 - Chiusura della discussione
- Art. 29 - Dichiarazione di voto
- Art. 30 - Astensione dal voto
- Art. 31 - Obbligo di astensione
- Art. 32 - Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
- Art. 33 - Rinvio della seduta ad altro giorno
- Art. 34 - Termine della seduta

Capo III - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 35 - Norme comuni
- Art. 36 - Interrogazioni e interpellanze

- Art. 37 - Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 38 - Mozioni

Capo IV - Votazioni

- Art. 39 - Forme di votazione
- Art. 40 - Votazione per appello nominale
- Art. 41 - Controprova
- Art. 42 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 43 - Esito della votazione

Capo V - Verballi

- Art. 44 - Redazione e contenuto
- Art. 45 - Nastroteca
- Art. 46 - Verballi delle sedute segrete
- Art. 47 - Firma dei verballi
- Art. 48 - Esclusione del Segretario Comunale
- Art. 49 - Approvazione dei verballi
- Art. 50 - Rettifica o integrazione dei verballi
- Art. 51 - Deposito dei verballi

Capo VI - Diritti dei Consiglieri Comunali

- Art. 52 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 53 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 54 - Controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale

Capo VII - Gruppi e Commissioni Consiliari

- Art. 55 - Gruppi Consiliari
- Art. 56 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 57 - Commissioni Consiliari
- Art. 58 - Composizione e funzionamento delle Commissioni Consiliari
- Art. 59 - Compiti e funzioni
- Art. 60 - Riunioni delle Commissioni
- Art. 61 - Verballi
- Art. 62 - Autonomia funzionale del consiglio e dei gruppi consiliari

Capo VIII - Disposizioni finali

- Art. 63 - Entrata in vigore dei regolamenti comunali